



---

## Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

### REGOLAMENTO

per

### **l'esame di professione di specialista<sup>1</sup> nel commercio al dettaglio**

del **14 GIU 2022**

(modulare, con esame finale)

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

#### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

##### **1.2 Profilo professionale**

###### **1.21 Campo d'attività**

Gli specialisti nel commercio al dettaglio lavorano come sostituti della direzione di un negozio o di un punto vendita, come gerenti di filiale oppure responsabili di reparto / settore nella vendita di servizi e prodotti. Assumono compiti di gestione e sviluppo dei collaboratori, svolgono mansioni a livello finanziario e contabile e si occupano di logistica e approvvigionamento. Gli specialisti nel commercio al dettaglio illustrano le strategie e i principi aziendali per l'attività quotidiana dei collaboratori, gestiscono e sostengono i propri team nella vendita e creano condizioni quadro favorevoli.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Gli specialisti nel commercio al dettaglio interagiscono attivamente con interlocutori interni ed esterni, svolgono compiti complessi nel proprio team e gestiscono le richieste - anche esigenti - dei clienti. Sono sempre professionali, sia con i clienti sia con i collaboratori. Concepiscono e attuano con efficienza strutture e processi aziendali, sviluppano costantemente le proprie competenze nel commercio al dettaglio e integrano gli sviluppi attuali nell'attività quotidiana.

#### 1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti nel commercio al dettaglio hanno diversi compiti: sono specialisti nel loro settore, si occupano di gestione e illustrano gli obiettivi predefiniti, le strategie e le misure ai collaboratori. A questo scopo impiegano strumenti di gestione e tecniche di comunicazione. Sono proattivi e pensano e agiscono in modo imprenditoriale ed economico per il proprio settore di responsabilità. Gli specialisti del commercio al dettaglio conoscono gli sviluppi digitali e del settore e cercano di integrarli nell'attività quotidiana.

Gli specialisti nel commercio al dettaglio coordinano i propri compiti con gli organi responsabili interni ed esterni e agiscono come leader per i processi aziendali di fornitura di prestazioni. Accompagnano il reclutamento dei collaboratori, pianificano l'impiego di personale promuovendone attivamente il potenziale e conducono il team nella gestione di situazioni complesse. Collaborano sia con il proprio team sia con interlocutori interni ed esterni utilizzando tutti i canali disponibili.

Gli specialisti nel commercio al dettaglio gestiscono i contenuti e l'aspetto finanziario dei progetti nel punto vendita. Sostengono l'allestimento del preventivo nel proprio settore e sono responsabili di un proprio preventivo per l'attuazione di progetti nel punto vendita.

Gli specialisti nel commercio al dettaglio ottimizzano l'efficienza del proprio campo di responsabilità nell'approvvigionamento di merce e nella logistica. Provvedono affinché il flusso di merce sia efficiente e, nelle decisioni, tengono conto delle condizioni di fornitura e approvvigionamento.

Sempre rispettando il loro ambito di competenza e con l'aiuto del team, gli specialisti nel commercio al dettaglio attuano misure di marketing e promozione delle vendite al punto di vendita pianificando l'esperienza di acquisto dei clienti secondo le direttive del marketing. Mettono al centro i propri clienti, riconoscono le opportunità per le varie possibilità di vendita e sono responsabili della comunicazione con la clientela attraverso tutti i canali. Nel campo della vendita vera e propria accolgono richieste e reclami complessi e gestiscono attivamente la comunicazione con la clientela attraverso tutti i canali. Con il proprio team supervisionano le offerte post vendita e le misure di fidelizzazione al proprio punto vendita.

#### 1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti nel commercio al dettaglio svolgono l'attività in grandi, medie o piccole aziende in un ambiente di lavoro impegnativo. Sono gli interlocutori per diversi gruppi di interesse come clienti, fornitori, superiori, collaboratori o reparti specializzati con bisogni differenti. Devono bilanciare questi diversi bisogni e gestire con professionalità i conflitti di interessi, senza mai perdere di vista. Al centro si trovano sempre i bisogni dei clienti e la vendita di prodotti e servizi.

- 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
- Gli specialisti nel commercio al dettaglio sono un esempio per il proprio team e svolgono un'importante funzione di approvvigionamento nella società dei consumi. Nei propri punti vendita impiegano con efficienza energia e materiali. Sono attenti a una riduzione dei materiali di consumo nonché a una gestione del magazzino e a uno smaltimento ottimali. Conoscono l'impatto ambientale lungo la catena di valore aggiunto di prodotti e servizi e informano i clienti in modo competente. Nell'ambito delle misure di marketing e promozione delle vendite richiamano l'attenzione su prodotti e servizi ecologici. Gli specialisti nel commercio al dettaglio sono consapevoli della propria responsabilità e, sul posto di lavoro, forniscono un importante contributo per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

### **1.3 Organo responsabile**

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno 7 a 10 membri e nominata dal comitato esecutivo di FCS per un periodo di quattro anni. È possibile una rielezione.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

### **2.2 Compiti della commissione GQ**

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
  - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
  - j) tratta le domande e i ricorsi;
  - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;

- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### 3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso dell'attestato federale di capacità di impiegata / impiegato del commercio al dettaglio o di impiegata / impiegato di vendita al minuto oppure dispone di una qualifica equivalente nel commercio al dettaglio e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel commercio al dettaglio dopo aver superato la procedura di qualificazione;

oppure

b) è in possesso di un attestato federale di capacità o dispone di una qualifica almeno equivalente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel commercio al dettaglio dopo il suo conseguimento;

oppure

c) è in possesso del certificato federale di formazione pratica di assistente del commercio al dettaglio e può attestare almeno cinque anni di pratica professionale nel commercio al dettaglio dopo aver svolto la formazione di base;

oppure in casi eccezionali giustificati,

d) può attestare almeno dieci anni di esperienza professionale nel commercio al dettaglio;

e

e) ha svolto almeno un anno nel commercio al dettaglio in una funzione direttiva;

e

f) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro pratico completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo 1: Attuazione dei principi aziendali e dei compiti gestionali di carattere generale
- b) Modulo 2: Attuazione della gestione e dello sviluppo dei collaboratori
- c) Modulo 3: Assunzione di compiti nella finanza e in contabilità
- d) Modulo 4: Sostegno di processi, approvvigionamento di merce e logistica
- e) Modulo 5: Coprogettazione dello smercio e del marketing

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze) e sono riportati nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 50 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, oppure almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) Il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 18 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 14 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 La preparazione scritta della parte orale d'esame è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione del lavoro pratico scritto è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## 5. ESAME FINALE

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro pratico	scritto	8 settimane (allestito in precedenza)	20%
2 Colloquio professionale relativo al lavoro pratico	orale	25 min.	20%
3 Compito di pianificazione con presentazione	orale	40 min. (compresi 30 min. di preparazione)	20%
4 Gioco di ruolo	orale	30 min. (compresi 10 min. di preparazione)	20%
5 Critical incidents	orale	30 min.	20%
<b>Totale</b>		<b>125 min.</b>	

#### **Parte d'esame 1 «Lavoro pratico» (scritto)**

La parte d'esame 1 comprende un lavoro pratico concernente uno o più campi di competenze operative in cui gli specialisti nel commercio al dettaglio analizzano una problematica aziendale reale ed elaborano soluzioni sotto forma di attuazioni concrete.

#### **Parte d'esame 2 «Colloquio professionale relativo al lavoro pratico» (orale)**

La parte d'esame 2 comprende un colloquio professionale concernente tutti i campi di competenze operative. Nel colloquio professionale si stabilisce se gli specialisti nel commercio al dettaglio sono in grado di approfondire e giustificare il proprio lavoro pratico nonché di collegare i risultati in altri campi e di pensare a scenari alternativi.

#### **Parte d'esame 3 «Compito di pianificazione con presentazione» (orale)**

La parte d'esame 3 comprende la pianificazione di compiti nella vendita e si focalizza almeno su uno dei campi di competenze operative A, C, D ed E. Gli specialisti nel commercio al dettaglio allestiscono la pianificazione di un compito predefinito e presentano i propri risultati.



#### **Parte d'esame 4 «Gioco di ruolo» (orale)**

La parte d'esame 4 comprende la simulazione di un colloquio con un collaboratore ed è incentrata sul campo di competenze operative B. Gli specialisti nel commercio al dettaglio gestiscono un colloquio applicando le tecniche di conversazione e comunicazione. Il colloquio con un collaboratore può comprendere più colloqui parziali.

#### **Parte d'esame 5 «Critical incidents» (orale)**

La parte d'esame 5 comprende dei critical incidents (situazioni critiche per il successo) concernenti tutti i campi di competenze operative. Gli specialisti nel commercio al dettaglio ne ricavano fasi procedurali o misure concrete.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

### **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame finale è superato se

- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
- b) al massimo due parti d'esame hanno una nota inferiore a 4.0;
- c) se nessuna parte d'esame ha una nota inferiore a 3.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente. Se la parte d'esame 1 oppure 2 non è stata superata, si devono ripetere entrambe le parti d'esame.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

## **7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo pro-  
tetto:

- **Specialista nel commercio al dettaglio con attestato professionale fede-  
rale**
- **Detailhandelsspezialistin mit eidgenössischem Fachausweis / Detailhan-  
delsspezialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste du commerce de détail avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Retail Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto  
dalla SEFRI.

## **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con ri-  
serva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale  
amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o  
al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la  
SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricor-  
rente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione  
può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30  
giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 Il comitato esecutivo di FCS fissa, su richiesta della commissione GQ, le tariffe se-  
condo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono  
coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle  
sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il con-  
tributo federale per lo svolgimento dell'esame.

---

<sup>3</sup> Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr (in francese e tedesco)

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 20 ottobre 2009 concernente l'esame di professione di specialista del commercio al dettaglio è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

9.21 Il primo esame secondo il presente regolamento d'esame ha luogo nel 2024.

9.22 I certificati di fine modulo, conseguiti entro il 31 luglio 2023 secondo il precedente regolamento d'esame del 20 ottobre 2009, mantengono la propria validità fino al 31 dicembre 2028 al massimo.

9.23 I ripetenti in base al regolamento previgente del 20 ottobre 2009 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2024.

10. **EMANAZIONE**

Berna, 02 giugno 2022

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS



René Graf  
Presidente

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **14 GIU 2022**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua